

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 30/07

19 aprile 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-381/05

De Landtsheer Emmanuel SA / Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin SA

LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA TRA PRODOTTI PRIVI E PRODOTTI PROVVISTI DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE È IN CERTI CASI POSSIBILE

Il riferimento in un messaggio pubblicitario a un tipo di prodotto, e non a un'impresa o a un prodotto determinati, può essere considerato una pubblicità comparativa

La direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole e comparativa, ammette, a determinate condizioni, la pubblicità comparativa intesa come *qualsiasi pubblicità che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente*¹.

Nella fattispecie, la società belga De Landtsheer SA produce e commercializza diversi tipi di birra recanti il marchio «Malheur». Nel corso del 2001 essa ha lanciato sul mercato con il nome «Malheur Brut Réserve» una birra realizzata con un metodo che s'ispira a quello di elaborazione del vino spumante.

La De Landtsheer ha utilizzato le diciture «BRUT RÉSERVE» [BRUT RISERVA], «La première bière BRUT au monde» [La prima birra BRUT al mondo], «Bière blonde à la méthode traditionnelle» [Birra bionda secondo il metodo tradizionale] e «Reims-France» [Reims-Francia], ed ha fatto riferimento ai vignaioli di Reims e di Épernay. Con l'espressione «Champagnebier» la detta società ha voluto far intendere che si trattava di una birra fabbricata col metodo champenois. Essa ha vantato, inoltre, l'originalità della nuova birra Malheur evocando le caratteristiche del vino spumante e, soprattutto, quelle dello champagne.

In data 8 maggio 2002 il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e la Veuve Clicquot Ponsardin SA hanno citato la De Landtsheer dinanzi al Tribunale commerciale di Nivelles (Belgio) per far cessare l'uso delle suddette diciture. Tale utilizzo sarebbe non solo ingannevole, ma anche costitutivo di una pubblicità comparativa illecita.

Con sentenza 26 luglio 2002 il tribunale ha condannato la De Landtsheer ad interrompere qualsiasi uso dell'indicazione «Méthode traditionnelle», della denominazione d'origine

¹ Art. 2, punto 2 bis, della direttiva (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18).

«Champagne» e dell'indicazione geografica «Reims-France», nonché ogni riferimento ai vignaioli di Reims e di Épernay e al metodo di fabbricazione dello champagne. Il ricorso del CIVC e della Veuve Clicquot è stato respinto, invece, per quanto riguarda l'utilizzo delle diciture «BRUT», «RÉSERVE», «BRUT RÉSERVE» e «La première bière BRUT au monde».

Pur dichiarando di rinunciare all'utilizzo della denominazione d'origine «Champagne» nell'espressione «Champagnebier», la De Landtsheer ha proposto appello avverso detta sentenza relativamente agli altri elementi della controversia. Il CIVC e la Veuve Clicquot hanno proposto appello incidentale relativamente all'utilizzo delle diciture «BRUT», «RÉSERVE», «BRUT RÉSERVE» e «La première bière BRUT au monde».

La Corte d'appello di Bruxelles ha a tale proposito sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee diverse questioni pregiudiziali. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se secondo la direttiva 84/450/CEE possa essere considerato pubblicità comparativa il **riferimento**, in un messaggio pubblicitario, soltanto **ad un tipo di prodotto** (e non ad un'impresa o a un prodotto determinati).

La Corte risolve la questione in senso affermativo: può trattarsi di pubblicità comparativa se permette di identificare come concreto riferimento del messaggio pubblicitario un'impresa o i beni ch'essa offre. La circostanza che, in concreto, possa essere identificato come riferimento del messaggio pubblicitario, un numero più ampio di concorrenti dell'operatore pubblicitario o di beni e servizi ch'essi offrono è irrilevante ai fini del riconoscimento del carattere comparativo della pubblicità.

Il giudice del rinvio chiede anche se dalla direttiva discenda l'illiceità di ogni confronto fra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti. Una delle condizioni cui la direttiva subordina la liceità della pubblicità comparativa per prodotti recanti denominazione di origine è, infatti, che essa si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione.

La Corte ricorda al riguardo che è giurisprudenza costante che **le condizioni imposte alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso ad essa più favorevole**. Costata, inoltre, che un'altra condizione di liceità della pubblicità comparativa è che essa non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti.

A giudizio della Corte, l'effetto utile di tale condizione sarebbe in parte compromesso se fosse vietato comparare prodotti privi di denominazione d'origine con prodotti che invece recano tale denominazione. La Corte considera che, se tutte le altre condizioni di liceità della pubblicità comparativa sono soddisfatte, una tutela delle denominazioni d'origine che finisse col vietare categoricamente raffronti tra prodotti privi e prodotti provvisti di denominazione d'origine sarebbe ingiustificata e non troverebbe fondamento nelle disposizioni della direttiva². La Corte conclude che **non ogni raffronto tra prodotti privi di denominazione d'origine e prodotti che ne sono provvisti è illecito**.

² In particolare, nel suo art. 3 bis, n. 1, lett. f).

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, BG, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-381/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*